

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK - CODICE C.I.G. 949750985C

Art. 1 OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente contratto ha per oggetto la concessione, a titolo oneroso, di alcuni spazi interni alle proprie sedi comunali per l'installazione di distributori automatici di bevande fredde/calde e snack. Il servizio non prevede il sostenimento di oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza.

La durata della concessione è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di effettivo inizio della concessione, con decorrenza prevista presumibilmente dal 10 gennaio 2023.

Il Comune si riserva, comunque la facoltà di esercitare l'opzione di all'art.106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, quantificato in mesi sei.

Alla scadenza il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla riconsegna degli spazi, liberi da cose e attrezzature.

Art. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Luoghi e modalità di installazione dei distributori:

presso il Palazzo Comunale - Corso Cavour n. 16:

- un distributore di bevande calde
- un distributore di bevande fredde e snack

presso il Comando Polizia Locale - Piazza Matteotti n. 2:

- un distributore di bevande calde
- un distributore di bevande fredde e snack dolci e salati

presso il Magazzino Comunale - Via Gozzano n. 5:

- un distributore di bevande calde
- un distributore di bevande fredde e snack

La ditta affidataria dovrà provvedere, a propria cura e spesa e senza nulla pretendere ad alcun titolo, all'installazione dell'idonea attrezzatura, che rimarrà di sua proprietà, nei luoghi indicati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione. Ogni modifica o aggiunta ed ogni altra innovazione potranno essere apportate dalla ditta solo previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. L'installazione dei distributori dovrà avvenire non oltre 15 giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione.

Caratteristiche tecniche dei distributori

I distributori dovranno:

- essere in possesso almeno della classe energetica A
- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione (non anteriore al 2018), conformi alla normativa CEE,

- essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia
 - avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni
 - riportare il numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura, nominativo, - ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, merce o resto esauriti
 - funzionare mediante utilizzo di moneta (con gettoniera rendiresto) e di chiave elettronica ricaricabile. La chiave dovrà essere consegnata a fronte di un deposito cauzionale non superiore ad € 5,00. Alla scadenza del contratto, la ditta provvederà al ritiro delle chiavi e contestualmente al rimborso della cauzione.
- Il concessionario per ogni apparecchiatura dovrà inoltre presentare la relativa scheda tecnica, depliant e/o prospetti contenenti le caratteristiche e l'anno di fabbricazione.

Manutenzione Pulizia e Rifornimento

La ditta è obbligata:

- ad intervenire in caso di guasto o qualsivoglia disservizio non oltre le 24 ore dalla segnalazione che potrà avvenire telefonicamente o mediante mail;
- a provvedere alla pulizia e alla sanificazione dei distributori così come previsto nel manuale di autocontrollo HACCP;
- al rifornimento e al controllo delle scadenze e delle condizioni di conservazione dei prodotti.

Utenza

Il servizio sarà erogato a favore dei dipendenti del Comune di Borgomanero, degli eventuali visitatori, utenti e di quanti operino, a vario titolo, all'interno della stessa.

La fruizione del servizio è del tutto libera, per cui l'amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo di consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale. Pertanto, il concessionario non potrà vantare pretese né richiedere modifiche del contratto per eventuale ridotta affluenza da parte dell'utenza.

Utenze idriche ed elettriche

L'Amministrazione comunale si assume l'obbligo di fornire a propria cura e spesa l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il funzionamento dei distributori automatici.

Per quanto riguarda eventuali danni prodotti da black out o altri malfunzionamenti delle utenze sopracitate, di natura accidentale, che ne potessero derivare alle apparecchiature e o ai beni deperibili utilizzati dal concessionario, non potranno essere addebitati all'Ente.

Art. 3 PRODOTTI E PREZZI ALL'UTENZA

Tutti i prodotti erogati dai distributori devono essere di prima qualità ed appartenere a marche primarie del settore. Il concessionario potrà fornire oltre a quanto sotto indicato anche prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o senza glutine.

Ogni prodotto dovrà riportare la composizione, la data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità.

La qualità non soddisfacente dei prodotti in qualsiasi modo verificata e non sostituita potrà comportare la risoluzione del rapporto.

Il requisito minimo previsto è che i distributori dovranno essere predisposti per le seguenti erogazioni utilizzando bicchieri con materiale ecosostenibile:

Bevande calde: caffè espresso, caffè con ginseng, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, the, cappuccino, cappuccino con cioccolato, cioccolato forte

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

1. caffè espresso in grani macinati al momento dell'erogazione con miscela arabica 100% : gr. 7
2. Thè al limone: gr. 14 di polvere di tè
3. cioccolato: gr. 25 miscela di cioccolato di cacao

Bevande fredde: acqua oligominerale, bibite in lattina (cola, aranciata, limonata, gazzosa) e succhi di frutta nelle confezioni di seguito specificate:

1. Acqua naturale e frizzante: bottiglie pet capacità lt. 0,5;
2. The bottiglia pet cl.33
3. Bibite in lattina da cl. 33
4. Succhi di frutta in confezioni da 20 cl.

Prodotti da forno e snacks in monoporzioni (snacks salati, merendine, biscotti, frutta secca ecc..)

I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Il concessionario non potrà applicare ai seguenti prodotti prezzi superiori a quelli sotto indicati:

TIPOLOGIA PRODOTTI	TIPO PAGAMENTO	
	Prezzo con moneta	Prezzo con chiavetta
Caffè espresso standard (arabica 100% - marca nazionale)	0,60	€ 0,55
Caffè macchiato, lungo, decaffeinato, cappuccino, cappuccino con cioccolato	0.60	0.55
Caffè espresso superior con cialde/capsule (arabica 100% - marca nazionale)	0.65	0.60
Caffè superior lungo, macchiato, con cioccolato	0.65	0.60
Caffè ginseng/aromatizzati/ cioccolato forte	0.70	0.65
Cappuccino con cioccolato/ginseng	0.70	0.65
Bibite in lattina da cl. 33, the, succhi di frutta in brick	1,25	€ 1,10
Acqua in bottiglia da ½ l. (acqua minerale frizzante/naturale)	0,70	€ 0,60
Snack salati (cracker/tarallucci/schiacciatine/patatine/frutta secca)	1,10	€ 0,90
Snack dolci monoporzione (merendine- biscotti –wafer)	1,10	€ 0,95



I prezzi sopra specificati non potranno subire variazioni per i primi due anni dall'affidamento della concessione: trascorsi 24 mesi dalla data di affidamento della concessione, i prezzi massimi potranno essere eventualmente adeguati alla percentuale ISTAT dei prezzi al consumo rilevata nel mese di competenza e calcolata in ragione del 75%. In tal caso la richiesta di variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni all'Amministrazione all'indirizzo pec dichiarato, allegando idonea documentazione che comprovi la variazione suddetta e listino prezzi in vigore nell'anno in corso. L'adeguamento sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato.

Art. 4 CANONE E PAGAMENTI

Il pagamento del canone sarà regolato in due rate semestrali al 30 gennaio ed al 30 giugno di ogni anno mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Tesoreria del Comune di Borgomanero. L'importo del corrispettivo potrà variare con decorrenza dal semestre successivo per l'installazione di eventuali apparecchi. Il canone di concessione, sarà aggiornato all'inizio di ogni anno al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT.

Art. 5 PENALITÀ

Qualora per qualsiasi motivo imputabile al concessionario il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa all'indirizzo pec dichiarato, verso cui il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle seguenti penali. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

- € 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 3;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni di cui all'art. 4;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art. 2 punto ;
- € 15,00 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata;
- € 100,00 per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di controllo HACCP.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla cauzione qualora l'impresa, appositamente diffidata, persista nell'adempimento anche dopo le contestazioni.

Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:

- ritardato pagamento, anche solo parziale, del canone di concessione superiore a 30 giorni dalla scadenza dei termini sopra previsti, previa diffida scritta e motivata, con conseguente diritto al risarcimento del danno;
- frode, fallimento o concordato fallimentare, quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o degli amministratori muniti di rappresentanza il contratto si intenderà risolto, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti;
- segnalazione di oltre tre inadempienze

- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antiinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale
- subappalto non espressamente autorizzato

In caso di risoluzione del contratto, L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria.

Art. 7 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a versare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del canone di concessione complessivo riferito a tutta la durata contrattuale da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. La cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni lavorativi consecutivi, a semplice richiesta scritta del Comune e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune. Non è ammesso il frazionamento del premio.

Art. 8 RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI

La ditta risponderà di eventuali danni causati a persone e cose restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e la responsabilità del personale dalla stessa utilizzato, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 9 FORMA CONTRATTUALE

Il documento di stipula del contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016